

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE PRO RESTAURO DEL SACRO MONTE
DELLA MADONNA DEL SASSO

I. DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE

Art. 1

Denominazione

Sotto la denominazione "Associazione Pro restauro del Sacro Monte della Madonna del Sasso" è costituita un'associazione conformemente agli articoli 60 e ss. del CCS e secondo le norme del presente statuto.

Art. 2

Scopo

L'Associazione Pro restauro del Sacro Monte della Madonna del Sasso (in seguito: Associazione) ha per scopo di far conoscere, valorizzare e sostenere finanziariamente i progetti e i lavori di conservazione e restauro del complesso monumentale del Santuario della Madonna del Sasso di Orselina attraverso:

- a) la raccolta di fondi;
- b) la promozione di ogni iniziativa che persegue gli scopi sociali.

Art. 3

Sede

La sede dell'Associazione è presso il presidente.

Art. 4

Durata

La durata dell'Associazione è indeterminata.

II. SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

Soci

Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e che pagano la tassa sociale.

Sono soci di diritto lo Stato del Cantone Ticino, i Comuni di Locarno, Muralto e Orselina, la Provincia Svizzera dei Cappuccini e il Vicariato del Locarnese.

Art. 6

Persone fisiche

Le persone fisiche possono aderire all'Associazione a titolo personale.

Art. 7

Persone giuridiche

Le persone giuridiche di diritto pubblico e privato possono essere soci dell'Associazione.

Art. 8

Responsabilità

I soci dell'Associazione non hanno alcun diritto individuale sul patrimonio sociale e non sono personalmente responsabili degli impegni dell'Associazione per i quali risponde unicamente il patrimonio sociale.

Art. 9

Dimissioni

I soci possono dimissionare in ogni momento dietro preavviso inviato per iscritto al comitato.

III. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle donazioni dei soci;
- b) dagli interessi del patrimonio sociale;
- c) dai contributi delle donazioni e dai legati di persone fisiche o giuridiche;
- d) dai contributi degli enti pubblici;
- e) dagli introiti di manifestazioni, collette o altre azioni;
- f) dai contributi annui (tasse sociali) dei soci.

I contributi annui (tasse sociali) sono fissate dal comitato.

Con il pagamento di un contributo minimo di fr. 50.-- si diventa automaticamente socio dell'Associazione per quell'anno.

Chi non paga la tassa sociale per due anni è escluso dall'Associazione.

IV. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato;

c) i revisori dei conti.

Art. 12

Assemblea generale

L'assemblea generale si compone dei soci e di un delegato per le persone giuridiche (persone giuridiche di diritto pubblico e privato).

L'assemblea generale è convocata dal comitato tramite avviso recapitato ad ogni socio con almeno 15 giorni di preavviso e si tiene di regola entro il 30 aprile di ogni anno.

Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

Art. 13

Validità dell'assemblea e delle deliberazioni

L'assemblea generale può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Riservati i casi in cui lo statuto richiede la maggioranza qualificata, le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

Per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione o la fusione con altre associazioni, occorre la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti all'assemblea.

In caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 14

Verbale

Il verbale riporta il riassunto delle discussioni e l'esito delle deliberazioni assembleari. Il verbale deve essere firmato dal presidente dell'Associazione e dal segretario.

Art. 15

Competenze dell'assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione e esercita le seguenti competenze:

- a) approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri di comitato;
- c) designa i revisori dei conti;
- d) approva il rapporto d'attività del comitato e i conti annuali;
- e) dà scarico al comitato;
- f) modifica lo statuto;
- g) decide la fusione con altre associazioni;
- h) decide lo scioglimento dell'Associazione.

Nei casi alle lettere f), g), h) le relative deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea.

In caso di parità di voti decide quello del presidente.

Art. 16

Comitato

Il comitato è composto da un numero dispari di membri da 5 a 11, compreso il presidente, che stanno in carica 4 anni. Il comitato designa al suo interno un presidente, un segretario e un cassiere.

Sono membri di diritto del comitato un rappresentante dello Stato del Cantone Ticino, un rappresentante per i tre Comuni di Locarno, Muralto e Orselina, un rappresentante della Provincia Svizzera dei Cappuccini, un rappresentante del Vicariato del Locarnese e ulteriori tre membri nominati dall'assemblea.

Art. 17

Competenze

Il comitato esercita le seguenti competenze:

- a) concretizza gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) assicura l'amministrazione, organizza e coordina l'attività dell'Associazione;
- c) adotta tutte le decisioni che per legge o per statuto non sono riservate ad altro organo; in modo particolare si pronuncia circa l'accettazione di donazioni o legati;
- d) allestisce l'ordine del giorno delle assemblee generali e esegue le decisioni delle stesse;
- e) fissa i contributi annui (tasse sociali).

Art. 18

Riunioni

Il comitato si riunisce tutte le volte che gli affari dell'Associazione lo esigono su convocazione scritta o verbale del suo presidente.

Ogni membro del comitato può chiedere la convocazione di una seduta.

Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

E' possibile l'adozione di decisioni in via circolare.

Di tutte le deliberazioni è tenuto un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 19

Rappresentanza

L'Associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva a due del presidente con un altro membro di comitato o del segretario o del cassiere.

Art. 20

I revisori dei conti

I revisori dei conti sono due e stanno in carica un anno e sono rieleggibili.

Il loro rapporto è da consegnare 15 giorni prima dell'assemblea generale.

Art. 21

Esercizio contabile

L'esercizio contabile è annuale e chiude il 31 dicembre.

V. SCIoglimento dell'Associazione e Disposizioni Finali

Art. 22

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti secondo l'art. 15 in un'assemblea appositamente convocata allo scopo.

La liquidazione patrimoniale è effettuata a cura del comitato.

Il patrimonio dell'Associazione è integralmente devoluto alla Provincia Svizzera dei Cappuccini.

Art. 23

Diritto suppletorio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia agli articoli 60 e ss. del Codice civile svizzero in materia di associazione.

La presente Associazione è stata costituita a Bellinzona il 27 aprile 2009

Modifiche statutarie approvate all'assemblea dei soci di data 3 dicembre 2011